



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2007 (20.03)
(OR. en)**

7580/07

**ANTIDUMPING 16
COMER 40
CHINE 9**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 16 marzo 2007

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure antidumping definitive e libera il dazio provvisorio istituito su talune importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 123 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.3.2007
COM(2007) 123 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure antidumping definitive e libera il dazio provvisorio istituito su talune importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 ("regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese.

- Contesto generale

La presente proposta rientra nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali specificati in tale regolamento.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non vi sono disposizioni in vigore nel settore della proposta.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La presente proposta scaturisce dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale, ma contiene un elenco completo delle condizioni che devono essere valutate.

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Il procedimento è stato aperto il 19 gennaio 2006 in seguito ad una denuncia proveniente dall'industria comunitaria. La Commissione ha raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie e il 18 ottobre 2007 ha istituito misure antidumping provvisorie perché le condizioni relative al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse della Comunità sono risultate soddisfatte. È stata adottata una misura provvisoria in forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0% e il 34,2%. Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, l'indagine è stata approfondita, in particolare per quanto riguarda l'interesse della Comunità.

È stato accertato che le conseguenze per gli utilizzatori erano più rilevanti di quanto fosse stimato nel regolamento provvisorio. Tuttavia, considerati i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria comunitaria e degli agricoltori, si è concluso che nessuna ragione imperativa vieta di adottare misure nell'interesse della Comunità.

È risultato che i prezzi delle fragole congelate sono aumentati nel 2006 del 20% circa; volendo evitare misure che gravino in misura sproporzionata sugli utilizzatori, è stato ritenuto che un prezzo minimo all'importazione sia in questo caso il tipo di misura più appropriato. Per tenere conto dei diversi dazi doganali applicabili alle importazioni di fragole congelate, sono proposti tre diversi prezzi minimi all'importazione, uno per ciascuno dei codici NC. Il prezzo minimo all'importazione è combinato con una clausola esecutiva in forma di dazio specifico da prelevare in caso di falsa dichiarazione.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 dell'8 marzo 2004.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Il regolamento di base sopraindicato non prevede opzioni alternative.

4) Incidenza sul bilancio

Nessuna.

(Relazione convalidata –2 618 caratteri - conforme alle norme della DGT.)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure antidumping definitive e libera il dazio provvisorio istituito su talune importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base")¹, in particolare gli articoli 9 e 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

(1) Il 18 ottobre 2006, con regolamento (CE) n. 1551/2006² ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

2. Fase successiva del procedimento

(2) In seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

(3) Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

(4) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è previsto di imporre misure definitive e di liberare gli importi

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005).

² GU L 287 del 18.10.2006, pag. 3

depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 1551/2006 della Commissione (informazione finale). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 8 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi dei seguenti utilizzatori e importatori comunitari:

Importatori/operatori commerciali

- BS Foods BV, Gennep, Paesi Bassi
- Skogsmat AB, Karlstad, Svezia

Utilizzatori/trasformatori

- Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Austria
- Agrana, S.A. Neuilly sur Seine, Francia
- Dairy Fruits A/S, Odense, Danimarca
- Groupe Danone, Parigi, Francia
- Materne S.A.S., Limonest, Francia
- Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Germania
- Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad Schwartau, Germania
- Yoplait France S.A.S., Boulogne, Francia

4. Periodo dell'inchiesta

- (6) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 (di seguito: “il periodo dell'inchiesta” o “PI”). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e la fine del periodo d'inchiesta (di seguito: “il periodo in esame”).
- (7) Una delle parti interessate ha sollevato dubbi sulla scelta del periodo dell'inchiesta, sostenendo che il 2005 non è stato un anno rappresentativo perché i prezzi all'importazione sono stati anormalmente bassi. Tuttavia, il periodo dell'inchiesta è stato determinato secondo l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, che dispone che il periodo dell'inchiesta copre di norma un periodo di almeno sei mesi

immediatamente precedente l'apertura del procedimento. Di conseguenza, le particolarità relative all'anno 2005 non si sono riflesse nella scelta del PI, ma sono state esaminate nell'analisi del nesso di causalità.

- (8) Tenuto conto di quanto precede, il periodo dell'inchiesta (PI) come definito al punto 11 del regolamento provvisorio è confermato.
5. Prodotto in esame e prodotto simile
- (9) Si ricorda che al punto 13 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è così definito: fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 08111011, 08111019 e 08111090.
- (10) Alcune parti interessate hanno affermato che esistono grandi differenze, secondo l'uso e la qualità, tra i tipi di fragole congelate. Per la stessa ragione, è stato sostenuto che le fragole congelate d'origine cinese non sono comparabili a quelle prodotte dall'industria comunitaria.
- (11) Al punto 15 del regolamento provvisorio è precisato che l'inchiesta ha messo in evidenza che i vari tipi del prodotto in esame, come pure le fragole congelate prodotte e vendute sul mercato comunitario dai produttori comunitari, nonostante differenze di varietà, di qualità, di dimensione e di trattamenti successivi, presentano le stesse caratteristiche fisiche e biologiche essenziali e gli stessi usi. Sono stati quindi considerati come un unico prodotto. Poiché le parti interessate non hanno addotto ulteriori prove a sostegno delle loro affermazioni e in mancanza di elementi nuovi, l'argomentazione è respinta.
- (12) In assenza di ulteriori osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 12 a 16 del regolamento provvisorio.

B. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato

- (13) Non è stato ricevuto alcun commento che giustifichi una modifica delle conclusioni relative al trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato. Di conseguenza, le conclusioni esposte ai punti da 17 a 26 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Trattamento individuale

- (14) I tre produttori esportatori ai quali è stato rifiutato il trattamento individuale (TI) hanno sostenuto che questa decisione deve essere riveduta. Si ricorda che le tre imprese in questione non soddisfacevano ai criteri b) ed e) di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il criterio b), i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita sono determinati liberamente. Secondo il criterio e), l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

- (15) Nessuno degli argomenti addotti dalle tre imprese in questione giustifica una modifica della decisione provvisoria. In particolare, è stato accertato che le imprese interessate erano soggette all'ingerenza dello Stato, che impediva loro di determinare liberamente le quantità esportate (criterio b)).
- (16) Inoltre, l'ingerenza dello Stato è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori (criterio (e)).
- (17) In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai punti (27) e (28) del regolamento provvisorio.

3. Valore normale

- (18) Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie non è stato ricevuto alcun commento che giustifichi una modifica della decisione di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. La decisione è pertanto confermata. Si ricorda che ai fini della determinazione del valore normale, i prezzi nazionali delle fragole turche sono stati adeguati per tenere conto della loro migliore qualità rispetto alle fragole cinesi (cfr i punti 39 e 44 del regolamento provvisorio).
- (19) In assenza di altre osservazioni relative al valore normale, si confermano le conclusioni di cui ai punti da 29 a 42 del regolamento provvisorio.

4. Prezzo all'esportazione

- (20) In assenza di altri commenti, le conclusioni relative ai prezzi all'esportazione esposte al punto 43 del regolamento provvisorio sono confermate.

5. Confronto

- (21) È fatto riferimento al punto 44 del regolamento provvisorio. In assenza di ogni commento che giustifichi una modifica delle conclusioni esposte in tale punto, le conclusioni provvisorie sono confermate.

6. Margine di dumping

- (22) Tenuto conto di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Yantai Yongchang Foodstuff 0%
Dandong Junao Foodstuff 31,1%
Tutte le altre società 66,9%

C. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

- (23) In mancanza di nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui al punto 51 del regolamento provvisorio.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(24) In assenza di qualsiasi commento, la definizione dell'industria comunitaria di cui ai punti 52 e 53 del regolamento provvisorio è confermata d.

3. Campionamento ai fini dell'analisi del pregiudizio

(25) Si ricorda che, tenuto conto del numero elevato di produttori di fragole congelate nella Comunità, è stato scelto per valutare il pregiudizio un campione di otto produttori. Una delle parti interessate ha obiettato che il campione di produttori comunitari non era rappresentativo per il fatto che tutti i produttori scelti si trovavano in Polonia. È stato sostenuto che un campione basato sul massimo volume di produzione deve, per essere rappresentativo, tenere conto anche della collocazione geografica dei produttori.

(26) Al punto 54 del regolamento provvisorio si precisa che la selezione del campione è stata effettuata conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, che prevede che un campione possa essere scelto sulla base del più grande volume rappresentativo di produzione sul quale l'indagine può ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile.

(27) Pertanto, la selezione di un campione in base a questo metodo deve in primo luogo tenere conto della rappresentatività in termini di volume di produzione. Non è necessario che il campione sia anche rappresentativo geograficamente. La rappresentatività geografica può essere presa in considerazione in via subordinata, ma non costituisce un obbligo.

(28) Inoltre, poiché la produzione di fragole congelate è soprattutto concentrata in Polonia, in volume e in numero di produttori, il fatto di tener conto della collocazione geografica non escluderebbe, in questo caso, la scelta di un campione composto da soli produttori polacchi. Questo argomento è quindi respinto.

(29) In assenza di altri commenti, il campionamento ai fini della valutazione del pregiudizio di cui ai punti 54 e 55 del regolamento provvisorio è confermato.

4. Consumo nella Comunità

(30) In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai punti 56 e 59 del regolamento provvisorio.

5. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

5.1. Volume e quota di mercato delle importazioni in questione

(31) In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del volume e della quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame di cui ai punti 60 e 61 del regolamento provvisorio.

5.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(32) Una delle parti ha sostenuto che ai fini dell'analisi della sottoquotazione occorrerebbe procedere ad un adeguamento per tenere conto delle differenze qualitative tra le fragole congelate prodotte dall'industria comunitaria e quelle dei produttori-esportatori. Si è però constatato che, nella fase provvisoria, solo alcune operazioni di vendita dei produttori-esportatori erano prese in considerazione nel calcolo della

sottoquotazione. Non sono state perse in considerazione le vendite di esportazioni di qualità inferiore perché l'industria comunitaria non ha né prodotto né venduto tali prodotti. Date queste circostanze, l'adeguamento richiesto non è stato concesso. In assenza di altri commenti, le conclusioni sui prezzi delle importazioni del prodotto in esame e sulla sottoquotazione dei prezzi di cui ai punti da 62 a 64 del regolamento provvisorio sono confermate.

6. Situazione dell'industria comunitaria

- (33) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i prezzi dell'industria comunitaria sono aumentati nel 2006 a circa 1000 euro a tonnellata e che di questo l'analisi del pregiudizio dovrebbe tener conto. Occorre però ricordare che il periodo dell'inchiesta va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e che il periodo per il quale le tendenze utili alla valutazione del pregiudizio sono state analizzate va dal 1° gennaio 2002 alla fine del periodo dell'inchiesta. Non stati quindi presi in considerazione i movimenti di prezzo successivi al PI nell'analisi del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase del regolamento di base. L'importanza dell'aumento dei prezzi nel 2006 è tuttavia esaminata oltre nella sezione D. Nesso causale (punti 51-54).
- (34) Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati sulla situazione dell'industria comunitaria e la loro interpretazione, di cui ai punti da 66 a 85 del regolamento provvisorio. Sono quindi confermate le conclusioni di questi punti del regolamento provvisorio.

6.1. Dati sulla produzione comunitaria nel suo insieme

- (35) Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati macroeconomici e la loro interpretazione, di cui ai punti da 86 a 88 del regolamento provvisorio. Sono quindi confermate le conclusioni di questi punti del regolamento provvisorio.

7. Conclusioni in merito al pregiudizio

- (36) Tenuto conto di quanto precede, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

D. NESSO CAUSALE

1. Osservazioni delle parti interessate

- (37) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato da altri fattori. Alcuni degli argomenti avanzati sono già stati esaminati nel regolamento provvisorio. I nuovi argomenti sono presi in considerazione se necessario, qui di seguito.

2. Effetti delle importazioni da paesi terzi

- (38) È stato sostenuto che le importazioni dal Marocco non sono state sufficientemente prese in considerazione come causa di pregiudizio. Una delle parti ha messo in dubbio l'interpretazione dei dati del punto 99 del regolamento provvisorio e ha segnalato che il prezzo praticato dal Marocco durante il PI era inferiore al prezzo d'equilibrio dell'industria comunitaria, il che avrebbe contribuito al pregiudizio.

- (39) Si fa notare che secondo la tabella del punto 99 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni dal Marocco sono stati sempre assai più elevati di quelli dell'industria comunitaria. Anche gli esportatori marocchini sono stati danneggiati dalle esportazioni cinesi a basso prezzo e hanno dovuto reagire abbassando i prezzi delle esportazioni verso la Comunità. Questo è confermato dalla diminuzione del volume delle importazioni di fragole congelate originarie del Marocco. Questo argomento è stato quindi respinto.
3. Impatto delle fluttuazioni monetarie
- (40) Durante il PI lo zloty si è deprezzato rispetto all'euro. Alcune parti interessate hanno sostenuto che il calo dei prezzi subito dall'industria comunitaria sarebbe meno sensibile se i calcoli fossero espressi in zloty anziché in euro. Tra il 2004 ed il 2005, lo zloty si è svalutato di circa il 10%, ma in questo stesso periodo il calo dei prezzi comunitari, espressi in euro, è stato del 35%.
- (41) Tenuto conto del divario tra la fluttuazione della valuta di circa il 10% e il calo dei prezzi fino al 35%, il deprezzamento dello zloty rispetto all'euro non può essere considerato una causa principale della diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria. Questo argomento è stato quindi respinto.
4. Impatto delle pretese insufficienze strutturali o decisioni di natura speculativa dell'industria comunitaria.
- (42) Alcune parti interessate hanno sviluppato l'argomento già esaminato nel regolamento provvisorio ai punti 106 a 110, ossia che il pregiudizio era da attribuirsi a errate decisioni commerciali e a difficoltà strutturali dei produttori comunitari. A sostegno delle loro tesi, hanno citato una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione del settore dei frutti a bacche e delle ciliege destinati alla trasformazione e un allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione sullo stesso argomento³, nonché una risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei frutti a bacche e delle ciliege destinati alla trasformazione adottata il 12 ottobre 2006⁴.
- (43) Va notato che la Commissione ha tenuto conto della relazione nelle sue conclusioni provvisorie, come dimostra il riferimento al punto 138 del regolamento provvisorio. La relazione e la risoluzione forniscono importanti informazioni di base sul settore dei frutti rossi nella Comunità, ma entrambe mettono l'accento sulle difficoltà dei coltivatori di fragole fresche, più che su quelle dell'industria comunitaria (imprese di congelamento). In ogni caso, né la relazione né la risoluzione giungono alla conclusione che i problemi dei produttori comunitari siano imputabili alle insufficienze strutturali dell'industria comunitaria stessa.

³ Relazione del 28 giugno 2006 della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla situazione nel settore dei frutti rossi e delle ciliege destinati alla trasformazione (COM (2006) 345 def.) e documento di lavoro della Commissione allegato "Esame del settore dei frutti rossi e delle ciliege destinati alla trasformazione nell'UE" (Sec (2006) 838).

⁴ Testo adottato nella seduta del 12 ottobre 2006, parte 2 edizione provvisoria, P-6 TA PROV (2006) 10-12, PE 378/421, pag. 69.

- (44) È stato inoltre sostenuto che l'adesione della Polonia all'UE avrebbe causato il trasferimento di lavoratori polacchi verso paesi che offrono salari più elevati, ponendo così nuovi problemi all'industria, in particolare un aumento del costo della manodopera sul mercato interno. È stato anche affermato che a causa delle nuove misure di restrizione alle frontiere, l'industria comunitaria non poteva più contare su una manodopera a basso costo proveniente da paesi limitrofi non membri dell'UE. Tale evoluzione avrebbe avuto effetti negativi su questa industria ad alta intensità di manodopera.
- (45) Questa evoluzione potrebbe avere determinato un aumento dei costi della manodopera per gli agricoltori. Tuttavia, quest'eventuale aumento è direttamente legato ai costi degli agricoltori e non a quelli dell'industria comunitaria (imprese di congelamento). Di conseguenza, la correlazione tra l'aumento dei costi degli agricoltori e i costi dell'industria comunitaria è soltanto parziale. Inoltre, secondo la relazione e il documento di lavoro della Commissione di cui al punto 42, risulterebbe che nonostante l'aumento dei costi di produzione, i prezzi di vendita delle fragole fresche siano diminuiti e non aumentati dopo l'adesione della Polonia all'Unione europea. Tenuto conto del fatto che i prezzi di vendita sono diminuiti, l'aumento dei costi per li produttori di fragole fresche non ha potuto avere un'incidenza sull'industria comunitaria. Questo argomento è quindi respinto.
- (46) Una delle parti ha sostenuto che gli investimenti e le ristrutturazioni che l'industria comunitaria ha compiuto per migliorare la sua efficienza hanno avuto conseguenze negative sulla sua redditività e sul suo flusso di liquidità. I costi degli investimenti effettuati dall'industria comunitaria non alterano il fatto che durante il PI i prezzi sono fortemente diminuiti fino a un livello pregiudizievole e che sono stati i prezzi bassi ad avere l'incidenza di gran lunga più rilevante sulla redditività dell'industria comunitaria. Gli investimenti effettuati hanno contribuito ad aumentare l'efficienza dell'industria comunitaria, come indicato al punto 81 del regolamento provvisorio. Questo argomento è pertanto respinto.
- (47) È stato inoltre sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia da imputarsi all'industria stessa perché la qualità del prodotto era inferiore a quella dei prodotti originari della Spagna e della California. A tale riguardo, è da notare che la Spagna e la California producono principalmente per il mercato degli ortofrutticoli freschi e che nulla indica che l'industria comunitaria abbia perso quote di mercato rispetto a questi produttori. Le importazioni di fragole congelate degli Stati Uniti sono state inferiori a 200 tonnellate durante il PI e non hanno potuto avere un effetto rilevante sulla redditività dell'industria comunitaria. Questo argomento è pertanto respinto.
- (48) In ogni caso, per quanto concerne preteso le insufficienze strutturali dell'industria comunitaria, nulla dimostra la loro esistenza. Queste affermazioni devono dunque essere respinte. Le conclusioni enunciate ai punti da 106 a 110 del regolamento provvisorio sono confermate.
5. Pregiudizio auto-inflitto risultante dai livelli dei prezzi stabiliti dall'industria comunitaria
- (49) Per quanto riguarda le pretese decisioni di natura speculativa dell'industria comunitaria di cui ai punti 108 e 110 del regolamento provvisorio, un utilizzatore ha sostenuto che

i prezzi sul mercato comunitario erano determinati non dalle importazioni cinesi, ma principalmente dall'industria comunitaria, che detiene la maggiore quota di mercato. Secondo questa tesi, la tendenza al ribasso dei prezzi è determinata non da importazioni cinesi in dumping, ma dall'industria comunitaria stessa.

- (50) È certo che l'industria comunitaria, che deteneva una quota di mercato del 59% durante il PI, mantiene un ruolo importante nei riguardi dei prezzi di mercato. Tuttavia, nonostante questa quota di mercato elevata, non si può negare che le importazioni dalla RPC a prezzi inferiori del 6%, a quelli dell'industria comunitaria abbiano avuto un impatto negativo sui prezzi del mercato. Queste importazioni in dumping hanno esercitato una pressione globale al ribasso sui prezzi nella Comunità e, inoltre, sono riuscite ad aumentare sensibilmente la loro quota di mercato, che è passata dal 4% nel 2002 al 20% durante il PI. L'argomento deve quindi essere respinto.

6. La natura ciclica delle fragole congelate e l'impatto del volume del raccolto

- (51) Le fragole congelate sono un prodotto agricolo delicato e l'indagine ha mostrato che la disponibilità di fragole fresche riveste un'importanza essenziale per il prezzo delle fragole congelate. Molte delle parti interessate hanno affermato che il raccolto particolarmente cattivo del 2003 costituiva una causa principale del pregiudizio osservato durante il PI. Alcune hanno anche affermato che il prezzo delle fragole segue generalmente un ciclo di quattro anni, durante il quale un aumento dei prezzi conduce alla sovrapproduzione, quindi ad un crollo dei prezzi. È stato sostenuto che il 2005 ha rappresentato il punto più basso di questo ciclo e che i prezzi particolarmente bassi registrati in quell'anno erano la conseguenza di questa fluttuazione naturale. Variazioni di prezzo hanno potuto essere osservate anche per un periodo precedente al 2002 e questo argomento è stata anche confermata dall'aumento di +/- 20% dei prezzi osservato nel 2006, cioè subito dopo il PI.

- (52) Da un'ulteriore analisi dei prezzi delle fragole congelate oltre al periodo interessato è risultato che fluttuazioni dei prezzi si sono avute durante un periodo significativo prima del 2002. Il raccolto abbondante del 2001, ad esempio, ha determinato un forte ribasso dei prezzi. Questi prezzi bassi, a loro volta, hanno condotto a un ribasso della produzione di fragole fresche negli anni successivi, cosa che ha permesso ai prezzi di stabilizzarsi nuovamente. Secondo un'analisi delle tendenze, i prezzi del prodotto in esame seguono un andamento ciclico fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e dal volume dei raccolti.

- (53) Occorre tuttavia ricordare che il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 380% a prezzi che sono diminuiti del 38% nel periodo considerato e che questo fenomeno ha avuto conseguenze significative sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che ha subito perdite insostenibili.

- (54) Anche se le fluttuazioni naturali dei prezzi delle fragole congelate e le conseguenze del volume del raccolto hanno certamente avuto un'incidenza non trascurabile sui prezzi dell'industria comunitaria, non possono di per sé essere considerate come l'unica o principale causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

7. Conclusioni sul nesso di causalità

- (55) Confermando le conclusioni di cui ai punti 97 e 98 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (56) L'inchiesta ha anche messo in luce una correlazione tra i prezzi dell'industria comunitaria e le fluttuazioni di prezzo legate alla natura ciclica e alle variazioni stagionali del raccolto. Questa conclusione è suffragata da dati raccolti prima e durante il periodo considerato, come pure dall'evoluzione osservata dopo il PI.
- (57) Anche se queste variazioni cicliche possono avere aggravato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, l'ampiezza del calo dei prezzi dell'industria comunitaria e la tendenza negativa messa in evidenza nell'analisi della situazione dell'industria comunitaria descritta ai punti da 66 a 85 del regolamento provvisorio non possono essere attribuite esclusivamente alle "fluttuazioni naturali". L'analisi dell'impatto della natura ciclica del prodotto e del volume del raccolto non permette di concludere che l'influenza di questi fattori sia stata sufficientemente forte da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (58) In base a quanto precede e in assenza di osservazioni in merito al nesso causale, si confermano le conclusioni di cui ai punti da 113 a 114 del regolamento provvisorio.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (59) È stato valutato se, alla luce delle osservazioni e degli elementi aggiuntivi forniti dalle parti interessate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, resti valida la conclusione provvisoria secondo cui l'istituzione di misure non è contraria all'interesse comunitario. Come nella fase provvisoria, la determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in causa, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei trasformatori/utilizzatori e degli agricoltori.
- (60) La Commissione ha preso contatto con un gran numero di parti interessate per ottenere il loro parere. Oltre all'industria comunitaria, ha sentito i rappresentanti di tutti le principali marche sul mercato e le associazioni rappresentanti gli interessi degli utilizzatori e ha proceduto a verifiche supplementari in loco.

2. Interesse dell'industria comunitaria e dell'industria a monte

- (61) Nella fase preliminare l'inchiesta ha mostrato che alla produzione comunitaria partecipa un gran numero di fabbricanti di prodotti congelati, che impiegano 2700 dipendenti per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Esiste anche una correlazione parziale tra la situazione dell'industria del congelamento e gli agricoltori che forniscono le fragole, poiché questi ultimi coltivano soltanto la varietà di fragole destinata alla congelazione e l'industria della congelazione costituisce il solo sbocco di questo prodotto.
- (62) Si ricorda che i produttori comunitari hanno subito un pregiudizio sostanziale nel corso del periodo considerato e hanno registrato perdite fino al 12,5% a causa di

importazioni in dumping. Queste perdite sono state subite nonostante il fatto che l'industria comunitaria abbia ridotto i costi diminuendo il prezzo pagato agli agricoltori per le fragole fresche. Il prezzo pagato per le fragole fresche è stato inferiore ai costi di produzione degli agricoltori e non è quindi sostenibile a lungo termine sia per gli agricoltori che per l'industria comunitaria. Se il prezzo delle fragole congelate dovesse nuovamente scendere sotto il livello non pregiudizievole, le conseguenze sarebbero di due tipi. L'industria comunitaria subirebbe perdite finanziarie e correrebbe il rischio a lungo termine di non potere più rifornirsi in fragole fresche per il fatto che il prezzo che sarebbe disposta a pagare agli agricoltori sarebbe così basso che questi potrebbero decidere di cessare questo tipo d'attività. Occorre ricordare che secondo le stime, la Polonia contava nel 2002 96700 produttori commerciali di fragole fresche, di cui circa 80000 produttori di fragole destinate alla trasformazione. Anche se è possibile che il numero di produttori sia diminuito a seguito del consolidamento osservato nel settore, è certo che la produzione di fragole costituisce un'attività economica importante per un gran numero di aziende agricole polacche. La coltura delle fragole ha un'importanza essenziale per alcune regioni polacche con un tasso di disoccupazione elevato e la mancata adozione di misure avrebbe per effetto di accrescere ulteriormente il tasso di disoccupazione. Inoltre, questi agricoltori non possono passare ad altre colture più proficue poiché il suolo di queste regioni è adatto principalmente alla coltura delle fragole.

- (63) Come indicato nel regolamento provvisorio (punto 139), i prezzi pagati agli agricoltori dal 2004 sono stato così bassi da non coprire i costi di produzione.
- (64) Inoltre, come confermato dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione nel settore dei frutti rossi e delle ciliege destinati alla trasformazione e dall'allegato documento di lavoro sullo stesso argomento⁵, i produttori di fragole polacchi rappresentano un'industria frammentata ed è improbabile che possano raggiungere mercati diversi dai fabbricanti di prodotti congelati locali. Di conseguenza, il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria della congelazione avrebbe ripercussioni importanti per gli agricoltori. Il fatto che i prezzi del mercato siano nuovamente aumentati dopo il PI, fino a raggiungere livelli non pregiudizievoli e che le importazioni cinesi siano diminuite può sollevare dubbi sulla necessità di adottare misure miranti a migliorare la situazione dell'industria comunitaria; tuttavia, nulla lascia presumere che questo aumento abbia un carattere permanente né che debba protrarsi nel tempo.
- (65) Date queste circostanze, è certo che l'industria comunitaria e gli agricoltori trarrebbero vantaggio dall'adozione di misure antidumping e che tali misure potrebbero avere un effetto di stabilizzazione del mercato comunitario. Il prezzo delle fragole congelate non scenderebbe per effetto di importazioni di fragole dalla RPC. I produttori comunitari potrebbero quindi aumentare i loro prezzi e ottenere un margine di profitto ragionevole. Gli effetti sull'industria a monte sarebbero molto probabilmente positivi. Si è dunque concluso che l'adozione di misure sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e dei produttori di fragole.

⁵ Relazione del 28 giugno 2006 della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla situazione nel settore dei frutti rossi e delle ciliege destinati alla trasformazione (COM (2006) 345 def.) e documento di lavoro della Commissione allegato "Esame del settore dei frutti rossi e delle ciliege destinati alla trasformazione nell'UE" (Sec (2006) 838).

3. Interesse degli importatori indipendenti

- (66) Oltre agli accertamenti della fase preliminare dell'indagine, la Commissione ha visitato altri due importatori del prodotto in esame dalla RPC, che vendono anche fragole prodotte nell'UE, in quantità comprese tra il 50 e il 60% dei loro acquisti rispettivi. Va però segnalato che il commercio di fragole congelate costituisce soltanto una parte delle loro attività commerciali e rappresenta tra il 30 e il 50% del loro fatturato. Le loro importazioni dalla RPC rappresentano circa il 14% del totale delle importazioni del prodotto in esame. Gli importatori sono quindi considerati rappresentativi. Gli importatori in questione si sono dichiarati contrari alle misure antidumping. Secondo l'indagine, la domanda di fragole congelate non è destinata a cambiare, poiché la domanda di fragole è determinata dalle preferenze dei consumatori, su cui non influirà l'istituzione di misure antidumping. Di conseguenza, gli importatori non rischiano di essere toccati dagli aumenti di prezzo poiché potrebbero continuare ad importare le stesse quantità di prima e, molto probabilmente, ripercuotere sugli utilizzatori una parte rilevante dei costi supplementari delle fragole congelate. Questo è confermato dal fatto che le precedenti differenze di prezzo non hanno influito sul prezzo di vendita né sui margini di profitto degli importatori, mantenutisi sostanzialmente stabili.
- (67) La conclusione provvisoria cui è giunto il regolamento provvisorio, ossia che l'aumento dei prezzi delle importazioni non dovrebbero avere effetti sensibili per gli importatori, è confermata.

4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

4.1. Livello di cooperazione

- (68) Come segnalato al punto 127 del regolamento provvisorio, le risposte degli utilizzatori e dei trasformatori sono state fin dall'inizio limitate. Nella prima fase del procedimento, la Commissione ha avuto difficoltà a raccogliere e verificare i dati su cui gli utilizzatori fondavano le loro richieste. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio la Commissione ha quindi intensificato i suoi sforzi per incoraggiare la cooperazione. Visite di controllo supplementari hanno avuto luogo nelle sedi di otto società utilizzatrici. Dati che permettono una valutazione d'impatto significativa hanno potuto essere ottenuti presso cinque di queste società. Sono stati raccolti informazioni e dati supplementari. Sulla scorta di questi nuovi elementi, i servizi della Commissione hanno proceduto ad una nuova analisi degli effetti potenziali dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori comunitari.
- (69) Una delle parti interessate ha sostenuto che questa cooperazione non dovrebbe essere presa in considerazione perché i dati non sono stati presentati entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A tale riguardo, va notato che le società cooperanti si sono fatte conoscere e hanno fornito commenti sulle misure provvisorie secondo le regole fissate nel regolamento di base.
- (70) Le informazioni verificate in loco riguardano circa il 9% del consumo globale della Comunità. Inoltre, erano rappresentati i diversi settori utilizzatori: i produttori di preparazioni a base di fragole utilizzate in altri prodotti (ad esempio yogurt), i fabbricanti di yogurt e i fabbricanti di confetture di fragole. Infine, le associazioni cooperanti rappresentano quasi l'80% del consumo comunitario di fragole congelate.

Questo grado di rappresentatività corrisponde alla pratica generale. Di conseguenza, l'argomento relativo all'insufficiente rappresentatività deve essere respinto.

4.2. Incidenza del costo delle misure

- (71) Le società utilizzatrici hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe limitare la valutazione dell'impatto delle misure all'analisi di un eventuale aumento dei prezzi delle fragole cinesi importate. Le misure avrebbero un ampio impatto sul mercato, anche per le fragole congelate di altra provenienza.
- (72) In effetti, l'indagine approfondita ha dimostrato che le misure comporterebbero molto probabilmente un aumento dei prezzi più generale, che non si limiterebbe al 34,2% (livello del dazio provvisorio) per le fragole cinesi. È probabile che determinerebbero un aumento dei prezzi per l'industria comunitaria di circa il 19%, fino al livello non pregiudizievole calcolato. Tale aumento generale dei prezzi sembrerebbe infatti inevitabile perché, contrariamente ad altri settori e tenuto conto dei vincoli della situazione meteorologica e del volume dei raccolti, il ricorso ad altre strategie come l'espansione del mercato non sarebbe una soluzione per l'industria comunitaria. Infine, poiché l'industria comunitaria e le importazioni cinesi rappresentano insieme circa l'80% del consumo comunitario, è molto probabile che anche altri paesi esportatori di fragole congelate verso la Comunità aumenterebbero i loro prezzi per seguire i "price leaders".
- (73) Per quanto riguarda le attività degli utilizzatori collegate alle fragole, l'istituzione di un dazio al livello stabilito nelle misure provvisorie comporterebbe per gli utilizzatori, in queste circostanze, un aumento dei costi dei fattori di produzione di circa il 6% in media. Alcuni utilizzatori sarebbero costretti a operare in perdita. Le conclusioni si sono basate sulle attività collegate alle fragole poiché l'inchiesta riguarda le fragole congelate (prodotto in esame) e non le altre attività esercitate dalle imprese. Al fine dell'analisi del pregiudizio e del dumping, è necessario che siano comparate attività analoghe, ossia attività collegate al prodotto che è oggetto dell'inchiesta.

La tabella qui di seguito indica l'incidenza sui costi degli utilizzatori controllati:

Società	Utile reale (PI) 2005 *	Utile su base 2005 (PI) se il prezzo delle fragole di qualsiasi origine aumenta secondo la formula indicata al punto 74 e se i prezzi di vendita non variano	Utile come nella colonna precedente, ma sulla base dei prezzi di vendita reali (o aumentati) dichiarati per il 2006 *	Quota dei prodotti a base di fragole nel fatturato della società (2005)	Redditività generale della società (2005)
Società A	Tra + 2% e + 4%	Tra - 4% e - 6%	Tra -3,0% e - 5,0%	Tra 25% e 30%	Tra + 2,5% e + 5,0%
Società B	Tra + 1,0% e + 2,5%	Tra - 1,0% e - 2,5%	Attorno allo 0%	Tra 12% e 17%	Tra + 4,0% e + 5,5%
Società C	Attorno allo 0%	Attorno a - 1%	Tra + 2% e + 4%	Tra 5% e 10%	Attorno allo 0%
Società D	Tra + 12,0% e + 14,0%	Tra + 9,0% e + 11,0%	Tra + 7,0% e + 9,0%	Tra 10% e 15%	Tra + 5,0% e + 8,0%
Società E	Tra + 3,0% e + 5,0%	Tra -4,0% e - 6,0%	Tra - 7,0% e - 9,0%	Tra 18% e 23%	Attorno all'1%

* Soltanto per le attività collegate alle fragole

- (74) I produttori cooperanti di preparazioni e di confetture di fragole sarebbero i più toccati da un aumento del prezzo delle fragole. Ciò è dovuto al fatto che le fragole sono di l'ingrediente principale della confettura. Per le società interessate, la diminuzione del margine di profitto si situerebbe tra 7 e 8 punti percentuali, il che, per due di esse, causerebbe perdite di circa il 5%.
- (75) Per i produttori di yogurt cooperanti, l'incidenza relativa del prezzo delle fragole nei costi di produzione è inferiore perché nel calcolo della ricetta si aggiunge il costo dei prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, il loro margine di profitto è risultato, in media, molto basso. Di conseguenza, anche se il costo totale della produzione di uno yogurt aumenta soltanto del 2%, questo basta a trasformare un profitto dell'ordine dell'1% in una perdita dell'ordine dell'1%.
- (76) Di conseguenza, l'incidenza delle misure sulle società utilizzatrici in termini d'aumento dei costi potrebbe maggiore di quella stimata nell'analisi su cui si è basata l'adozione di misure provvisorie. Tuttavia, come indicato nella sezione 4.4, l'incidenza sui costi sarà probabilmente meno sensibile a lungo termine.
- 4.3. Impossibilità di ripercuotere gli aumenti dei costi sulla catena di distribuzione
- (77) Un'associazione di utilizzatori ha affermato che i dazi nuocerebbero agli utilizzatori di fragole della Comunità competitivi sul piano internazionale. Essi non potrebbero ripercuotere i dazi sui clienti (dettaglianti e distributori) perché molti hanno stipulato con i loro clienti contratti a lungo termine a prezzi fissi. I prezzi fissi significano che gli utilizzatori sopportano il rischio di eventuali aumenti di prezzo. Numerosi utilizzatori hanno sostenuto e dimostrato che subivano la pressione dei prezzi dei

grandi dettaglianti/distributori e che per loro era molto difficile aumentare i prezzi. Si è constatato che nei contratti stipulati tra gli utilizzatori e il settore del commercio al dettaglio i prezzi erano fissati per periodi compresi tra 6 mesi ed un anno. Di conseguenza, gli utilizzatori dichiarano che non avrebbero altra scelta se non quella di assorbire i costi supplementari. In base a quanto precede, va riconosciuto che gli utilizzatori dovranno probabilmente sopportare l'aumento dei costi, almeno a breve scadenza. L'inchiesta ha tuttavia anche mostrato che, nonostante l'effetto negativo delle misure sulla redditività dei prodotti che incorporano il prodotto in esame, la redditività globale resterebbe positiva per la maggioranza delle società utilizzatrici.

- (78) Nella misura in cui gli aumenti di costi possono essere ripercossi, potrebbero esserci effetti sui prezzi al consumo. Le preparazioni di frutta, in particolare gli yogurt, fanno infatti parte del regime di base di un vasto segmento di consumatori. L'aroma di fragola rappresenta dal 20 al 30% del mercato dello yogurt e, nonostante il fatto che nessuna associazione di consumatori abbia presentato osservazioni a tale riguardo, non può essere escluso che un aumento di prezzo abbia ripercussioni sui consumatori, almeno a medio-lungo termine. Lo stesso vale per le confetture.

4.4 Carattere temporaneo delle conseguenze per gli utilizzatori

- (79) Alle sezioni 4.3 e 4.4 si è dimostrato che l'istituzione di misure avrà probabilmente un'incidenza sul costo delle materie prime acquistate dagli utilizzatori. Questi inoltre hanno sostenuto che dovrebbero sopportare l'aumento del costo durante tutta la durata dei contratti stipulati con il commercio al dettaglio. Si può tuttavia ritenere che l'impossibilità da ripercuotere un eventuale aumento del costo abbia carattere temporaneo per il fatto che la durata dei contratti è limitata nel tempo.

4.5 Disponibilità degli approvvigionamenti per l'industria comunitaria

- (80) Gli utilizzatori hanno sostenuto in gran numero che l'approvvigionamento di fragole polacche della varietà Senga sengana è essenziale per garantire il volume e la qualità della produzione di tutta una gamma di prodotti derivati dalle fragole congelate. Di conseguenza, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria avrebbe un impatto negativo considerevole su questa produzione. Non si può escludere che in caso d'indisponibilità o di disponibilità limitata delle fragole polacche sul mercato, gli utilizzatori avrebbero gravi difficoltà a trovare altre fonti d'approvvigionamento per le varietà di fragole prodotte in Polonia. Effettivamente, sembra anche molto improbabile che altre fonti d'approvvigionamento possano essere trovate poiché, secondo il parere degli utilizzatori, le fragole coltivate in Polonia sono di una qualità che non esiste altrove. Inoltre, non è da escludere che in caso di minore concorrenza sul mercato, gli utilizzatori sarebbero comunque confrontati a un aumento dei prezzi.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (81) L'inchiesta ha dimostrato che l'istituzione di misure andrebbe a vantaggio non soltanto dei produttori comunitari che impiegano circa 2.700 dipendenti ma anche ai circa 80.000 agricoltori la cui sussistenza dipende in misura più o meno rilevante dalla produzione di fragole.
- (82) Come è precisato al punto 133 del regolamento provvisorio, l'industria utilizzatrice ha segnalato che, per l'industria comunitaria, la disponibilità del prodotto in esame è

capitale per la produzione di tutta la gamma di prodotti e per l'offerta di un prodotto di alta qualità sul mercato. L'inchiesta ha dimostrato che la natura ciclica della materia prima per l'industria comunitaria, cioè le variazioni della produzione di fragole, ha un impatto significativo sui prezzi, il che è confermato dall'evoluzione osservata dopo il PI. Tuttavia, come è spiegato al punto 74 del regolamento provvisorio, i prezzi sono scesi a tal punto nell'ultima fase del periodo considerato e del PI che l'industria comunitaria è stata costretta ad acquistare comperare le fragole fresche agli agricoltori a un prezzo inferiore al costo di produzione, con la conseguenza che alcuni agricoltori hanno abbandonato la coltura delle fragole. Anche se i prezzi sono aumentati nel 2006, è certo che l'approvvigionamento di fragole fresche dell'industria comunitaria e conseguentemente degli utilizzatori potrebbe essere compromesso se il basso livello dei prezzi osservato nel corso del periodo considerato dovesse riprodursi.

- (83) L'inchiesta approfondita ha dimostrato che l'incidenza del dazio antidumping per gli utilizzatori sarebbe significativa: diminuzione della redditività diminuita e perdite finanziarie, a volte pesanti, in particolare perché l'aumento di prezzo non potrà essere ripercosso a breve termine sulla distribuzione e sul commercio al dettaglio. Questa incidenza sarà tuttavia meno sensibile se si considera la redditività globale degli utilizzatori che sono stati oggetto dell'inchiesta.
- (84) L'industria utilizzatrice ha sostenuto che l'esistenza di contratti a prezzi fissi stipulati con l'industria utilizzatrice impedisce all'industria di trasformazione di ripercuotere sul commercio al dettaglio l'aumento dei costi in caso di adozione di misure. Considerando tuttavia che questi contratti hanno una durata limitata, si può ritenere che l'impossibilità per l'industria utilizzatrice di ripercuotere l'aumento dei costi durerà soltanto per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi.
- (85) Sembra quindi che l'istituzione di misure definitive avrà per gli utilizzatori di fragole congelate un'incidenza rilevante, ma probabilmente di carattere temporaneo. Invece, se nessuna misura sarà adottata e si riprodurrà un calo dei prezzi, gli effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria e sugli agricoltori saranno sostanziali e duraturi.
- (86) In considerazione di quanto precede, si conclude pertanto che non vi sono ragioni imperative per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di fragole congelate originarie della RPC.

F. ISTITUZIONE DI MISURE DEFINITIVE

1 Forma delle misure definitive

- (87) Alla luce delle conclusioni definitive raggiunte per quanto riguarda dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, la Commissione ritiene opportuno adottare misure antidumping onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (88) Esistono varie forme di misure antidumping. Se la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per scegliere la forma delle misure, l'obiettivo resta di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio ad valorem calcolato sulla base della regola del dazio inferiore e fissato allo 0% per il produttore-esportatore cui è stato riconosciuto lo statuto di impresa operante in

economia di mercato, al 12,6% per il produttore-esportatore che fruisce del trattamento individuale e al 34,2% per tutte le altre società.

- (89) Dopo l'adozione delle misure provvisorie e come indicato al punto 51, il prezzo del prodotto in esame è aumentato del 20% circa sul mercato comunitario nel 2006, anno seguente il periodo dell'inchiesta. Dato che il prodotto in esame è relativamente omogeneo e per evitare che le misure influiscano sugli utilizzatori in modo sproporzionato, si ritiene che un prezzo minimo all'importazione costituisca in questo caso il tipo di misura più appropriato. Va tenuto presente che l'obiettivo di un prezzo minimo all'importazione è lo stesso di un dazio ad valorem, cioè l'eliminazione degli effetti di un dumping pregiudizievole. Con questo tipo di dazio, nessun diritto deve essere corrisposto per le importazioni effettuate a un prezzo cif frontiera comunitaria superiore o uguale al prezzo minimo all'importazione. Se le importazioni hanno luogo a un prezzo inferiore, è prelevata la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all'importazione.
- (90) Il livello del prezzo minimo all'importazione è stato stabilito sulla base delle stesse conclusioni, in particolare degli stessi margini di dumping e della stessa sottoquotazione, del regolamento provvisorio.
- (91) Nel calcolare il prezzo minimo all'importazione si è tenuto conto sia dei margini di dumping constatati, sia dell'importo dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria

2. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (92) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio definitivo deve essere fissato al livello del più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Ai fini dell'applicazione di questa norma, sono stati fissati un prezzo non pregiudizievole o un prezzo minimo all'importazione non pregiudizievole. Quest'ultimo è stato comparato a un prezzo minimo all'importazione senza dumping proprio di ogni società, basato sul valore normale adeguato per ottenere un prezzo netto franco frontiera comunitaria.
- (93) Per calcolare il prezzo minimo all'importazione non pregiudizievole, è stato tenuto conto del livello dei dazi di cui ha bisogno l'industria comunitaria per coprire i suoi costi di produzione e ottenere un utile al lordo delle imposte pari a quello che un'industria di questo tipo può ragionevolmente realizzare in condizioni di concorrenza normali. In mancanza di qualsiasi commento da parte delle parti interessate, sono state utilizzate le stesse considerazioni figuranti al punto 144 del regolamento provvisorio per calcolare un margine di profitto del 6,5%.
- (94) Le fragole congelate sono importate sotto tre diversi codici dalla Nomenclatura combinata ("codici NC") che danno luogo alla riscossione di dazi doganali diversi in funzione della quantità di zucchero aggiunto o di altri dolcificanti contenuti nei prodotti importati. Per tenere conto dei diversi livelli dei dazi doganali, un prezzo minimo all'importazione è stato calcolato per ogni codice NC.
- (95) Come indicato al punto 153 del regolamento provvisorio, si è constatato che un produttore-esportatore cinese non esportava le sue fragole congelate a prezzi di

dumping. Di conseguenza, alle esportazioni di questa società non sarà applicata alcuna misura antidumping.

- (96) In tutti gli altri casi, si è constatato che il prezzo minimo all'importazione non pregiudizievole di 684,20 euro applicato a tutte le esportazioni cinesi è inferiore ai diversi prezzi minimi all'importazione non in dumping. Per tutte le altre esportazioni in provenienza dalla RPC il prezzo minimo all'importazione è stato quindi fissato al livello del prezzo minimo all'importazione non pregiudizievole.
- (97) Nessun dazio è applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all'importazione previsto. Viceversa, se le importazioni sono realizzate a un prezzo inferiore, è riscossa la differenza tra il prezzo reale e il prezzo minimo all'importazione.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (98) I dazi antidumping provvisori sotto forma di dazi ad valorem compresi tra 0 e 34,2% per i prodotti importati applicati dal 19 ottobre 2006 sono liberati. La riscossione definitiva dei dazi ad valorem sarebbe sproporzionata rispetto all'eliminazione del dumping pregiudizievole dato che durante questo periodo i prezzi del mercato sono stati nettamente superiori al prezzo minimo all'importazione.

4. Applicabilità del prezzo minimo all'importazione

- (99) Un sistema di dazi basato su prezzi minimi all'importazione può essere più difficile da applicare e più soggetto a false dichiarazioni del valore doganale delle merci di altre forme di misure. In realtà, tenuto conto del rischio potenziale di accordi compensativi in questo settore del mercato, è necessario introdurre un doppio sistema di misure. Questo doppio sistema comporta un prezzo minimo all'importazione e un dazio fisso. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio fisso è stato calcolato in base alla media ponderata del margine di pregiudizio, in quanto questa è risultata essere inferiore alla media ponderata del margine di profitto. Per garantire il rispetto effettivo del prezzo minimo all'importazione, gli importatori devono essere consapevoli che qualora la verifica successiva all'importazione riveli che (i) il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità ('prezzo successivo all'importazione') è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e (ii) il prezzo successivo all'importazione è inferiore al prezzo minimo all'importazione, si applica retroattivamente un dazio fisso alle transazioni corrispondenti, a meno che l'applicazione di un dazio fisso maggiorato del prezzo successivo all'importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) che rimane al di sotto del prezzo minimo all'importazione. In tal caso, l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo successivo all'importazione. Le autorità doganali devono immediatamente informare la Commissione qualora emergano indicazioni relative a false dichiarazioni.
- (100) In tale contesto, e per risolvere i dubbi sollevati, la Commissione intende istituire tre pilastri specifici per garantire che le misure continuino ad essere pertinenti e rispettate.

In primo luogo, la Commissione fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁶, in particolare all'articolo 78, secondo il quale le autorità doganali possono controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Le autorità doganali possono inoltre procedere all'esame delle merci.

- (101) In secondo luogo, per evitare in maniera efficace il rischio di assorbimento delle misure, soprattutto tra società collegate, la Commissione notifica la propria intenzione di avviare immediatamente un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e di valutare l'opportunità di sottoporre le importazioni a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo.
- (102) La Commissione si baserà anche sulle informazioni relative al controllo delle importazioni fornite dalle autorità doganali nazionali e sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811.10.11, 0811.10.19 e 0811.10.90.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile a Yantai Yongchang Foodstuff è il seguente:

Società	Dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
Yantai Yongchang Foodstuff	0,0%	A779

3. Per tutte le altre società l'importo del dazio antidumping definitivo è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 4 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 4.

4. Ai fini del paragrafo 3, si applica il prezzo minimo all'importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all'importazione riveli che il prezzo

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all'importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all'importazione è inferiore al prezzo minimo all'importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 o 4 della tabella seguente, a meno che l'applicazione del dazio fisso di cui, secondo il caso, alla colonna 3 o 4 più il prezzo successivo all'importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all'importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all'importazione. Se il dazio antidumping fisso è riscosso retroattivamente, è riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all'importazione.

Codice NC e presentazione delle fragole	Prezzo minimo all'importazione EUR/t di peso netto del prodotto	Dazio fisso in euro/t di peso netto di prodotto applicabile a Dandong Junao (codice addizionale TARIC A780)	Dazio fisso in euro/t di peso netto di prodotto applicabile a tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999)
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% (NC 0811.10 11)	496,8	62,6	169,9
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13% (NC 0811.10 19)	566,3	71,3	193,7
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti (CN 0811 10 90)	598	75,3	204,5

5. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini

della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁷, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dei paragrafi 3 e 4, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

6. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1551/2006⁸ sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁷ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 del 11.6.2005, pag. 5).

⁸ GU L 287 del 18.10.2006, pag. 3.